

**Zeitschrift:** Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport

**Herausgeber:** Scuola federale dello sport di Macolin

**Band:** 55 (1998)

**Heft:** 4

**Artikel:** Illiceità di una lesione fisica e accettazione del rischio nella pratica sportiva

**Autor:** Canevascini, Brenno

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-999367>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)


**Download PDF:** 29.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



## Illiceità di una lesione fisica e accettazione del rischio nella pratica sportiva

di Brenno Canevascini



**L'uso di mezzi motorizzati presuppone molta prudenza.**

Molto sovente nell'ambito di una pratica sportiva, avvengono degli incidenti che hanno quale conseguenza una lesione all'integrità fisica dello sportivo.

Questo può accadere sia negli sport individuali che in quelli di squadra, soprattutto negli sport ove la componente del contatto fisico è essenziale come pure in quegli sport ove, di principio, non v'è contatto fisico. In questo ambito si innesta sovente il concetto di illiceità di una lesione fisica subita quale conseguenza dell'intervento di un fattore esterno alla propria persona, il cui grado di illiceità può essere vieppiù smorzato fino a decadere a causa dell'accettazione del rischio da parte dello sportivo.

Da queste colonne (vedi rivista *Macolin* 5/97) avevo illustrato i principi che reggono la liceità o l'illiceità del-

la lesione fisica nei casi in cui il contatto fisico è una componente essenziale (si trattava nel caso specifico dell'hockey su ghiaccio) e fin dove un certo grado di accettazione del rischio da parte dello sportivo può concorrere in diminuzione della responsabilità di colui il quale provoca delle lesioni all'avversario.

Interessante a questo proposito è l'esame effettuato dal Tribunale Federale nella sentenza 117 II 547 in un caso molto particolare, ossia in un incidente occorso durante la pratica del karting.

Una normale persona si è fatta prestare un go-kart da competizione da un amico avventurandosi su una pista appositamente adibita alla pratica di quello sport motoristico.

Dopo alcuni giri d'assaggio il «pilota» ha vieppiù osato premere il piede sull'acceleratore fin quando il

mezzo meccanico ha compiuto un testa-coda sconfinando, praticamente in contromano, su un'altra parte del circuito ove sopraggiungeva un altro utente della pista.

A seguito della collisione il pilota che sopraggiungeva tranquillamente per la sua strada ha subito delle importanti ferite.

Quest'ultimo ha chiamato in causa l'investitore sulla base della sua responsabilità per atto illecito e quest'ultimo si è difeso sottolineando come in virtù dell'accettazione del rischio che ogni conduttore di go-kart deve assumersi quando decide di scendere in pista, egli non poteva pretendere nulla.

Come già le istanze giudiziarie inferiori, anche il Tribunale Federale ha dato ragione al pilota investito e ferito confermando la piena responsabilità per atto illecito e con colpa grave da parte del investitore.

In questo caso il Tribunale Federale ha confermato che se da un lato è ben vero che colui il quale pratica uno sport accetta di correre i rischi inerenti all'esercizio al quale si dedica egli non accetta però le conseguenze di un'infrazione alle regole del gioco (che sono delle norme di comportamento atte a rendere praticabile la disciplina sportiva e a garantire l'incolumità fisica dell'atleta) da parte di un altro sportivo.

Negando la proponibilità e la pertinenza del confronto tra gli sport tipicamente di contatto (pugilato, calcio, hockey su ghiaccio) e la pratica del karting, il Tribunale Federale ha potuto stabilire che il pilota investito doveva usare ben maggiore prudenza di quanta dimostrata.

In effetti colui il quale conduce per la prima volta un go-kart di competizione che può raggiungere i 100 km/h deve forzatamente adottare una velocità che gli permetta di controllare completamente ed in ogni momento le reazioni del proprio veicolo.

Non essendo stato il caso del pilota investito, l'alta Corte Federale gli ha addossato una colpa grave fondando così la sua responsabilità per atto illecito e condannando quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti dall'investito. ■